

Pubblicato il 19/02/2021

**N. 01069/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01781/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini 8;

*contro*

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;  
la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato e per l'effetto domiciliata in Napoli, via Diaz 11;

*per l'annullamento*

del provvedimento del 7 aprile 2020 di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri o di altro documento equipollente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un cittadino ivoriano giunto in Italia in data 1 marzo 2015 come minore non accompagnato.

Egli è stato ospitato da strutture di accoglienza ed a suo favore è stato rilasciato dalla Questura di Napoli in data 31 gennaio 2019 un permesso per minore età n. I1703920A, scaduto in data 15 ottobre 2019, al raggiungimento della maggiore età.

Poco prima del compimento della maggiore età, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto nr. 7594 del 9 ottobre 2019, in applicazione dell'art. 13, co. 2, L. 47/2017, ha disposto il prolungamento delle misure di accoglienza in favore del giovane -OMISSIS- e le misure di integrazione di lungo periodo previste dall'art. 13 della legge n. 47 del 2017, fino al compimento del ventunesimo anno di età.

2. Al fine di poter completare il percorso formativo, scaduto il titolo di soggiorno per minori, egli ha presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli una prima istanza volta al rilascio del c.d. permesso di

soggiorno per “prosiegua amministrativo” rappresentando di non poter allegare alla istanza il proprio passaporto in quanto l’Ambasciata della Costa d’Avorio alla quale dall’interessato era stato richiesto il passaporto, nonostante le numerose sollecitazioni, non aveva completato il procedimento.

Al fine di provare la impossibilità di integrare l’istanza di rilascio del titolo con il proprio passaporto nazionale, il giovane specificava e dava prova di tutte le attività sollecitatorie dallo stesso intraprese nei confronti della ambasciata: richieste di appuntamento, biglietti del treno da Napoli a Roma, lettere di sollecito (documentazione tutta versata nel presente giudizio).

Egli, inoltre, formulava, in data 20 febbraio 2020, alla Questura di Napoli istanza di titolo di viaggio per stranieri o di un lasciapassare al fine di potersi recare nel proprio Paese e richiedere in quel luogo il rilascio del passaporto nazionale.

3. Tale istanza veniva respinta in data 7 aprile 2020.

A fondamento del rigetto, l’amministrazione ha rappresentato che non sussistevano nel caso di specie i presupposti dell’art. 24 del d.lgs. 251 del 2007 e che ai titolari dello status di protezione sussidiaria il titolo di viaggio poteva essere rilasciato solo nel caso in cui “sussistono fondate ragioni che non consentono loro di chiedere il passaporto alle autorità Diplomatiche del Paese di appartenenza.

4. Avverso tale atto ha proposto ricorso il giovane -OMISSIS- con una articolata censura nella quale deduce molteplici profili di illegittimità del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 16 della Costituzione; per violazione dell’art. 2 del d. lgs. 286 del 1998; per illogicità manifesta; per violazione della circolare del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 1961.

In particolare, secondo la prospettiva del ricorrente, impropriamente la Questura avrebbe fondato il diniego sulla mancata ricorrenza dei presupposti scolpiti dall’art. 24 del d.lgs. 251 del 2007 in quanto l’ordinamento

contempla altre tipologie di documenti di viaggio che possono essere rilasciate agli stranieri che non siano rifugiati o titolari di protezione sussidiaria, tra cui il titolo di viaggio per stranieri che viene emesso a favore di coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Proprio in questa ipotesi sarebbe riconducibile la condizione del ricorrente il quale ha dimostrato ampiamente nel corso del procedimento la impossibilità di acquisire il passaporto dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine.

A sostegno delle proprie difese, il ricorrente, invoca la circolare del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 1961 in cui è espressamente previsto che *“Agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato Titolo di viaggio per stranieri, che sarà distribuito a ciascuna Questura in un congruo numero di esemplari. [...] La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia.”*

Il Ministero degli Affari Esteri, con decreto del 2015, ha inoltre dettato specifica disciplina per il rilascio del titolo di viaggio in parola.

Quanto al presupposto della “dimostrata impossibilità” di ottenere il passaporto dal proprio Paese di origine, rileva il ricorrente come nel corso del procedimento egli abbia con precisione indicato all'amministrazione tutte le iniziative intraprese per il rilascio del passaporto, iniziative che non sono andate a buon fine per ragioni che prescindono dalla situazione soggettiva del richiedente e che trovano fondamento esclusivamente nella lentezza con cui l'Ambasciata della Costa d'Avorio esita le istanze ad essa sottoposte.

5. Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

6.1 Il ricorrente, in sede amministrativa ed anche nel corso del presente giudizio, ha ampiamente dimostrato la “impossibilità” di conseguire il passaporto da parte del proprio Paese.

Nella genericità della formula adoperata dal legislatore che riconnette il rilascio del titolo di viaggio per stranieri alla prova della “*impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese*”, deve ritenersi che tale presupposto ricorra non solo nelle ipotesi di impossibilità giuridica ma anche di impossibilità di fatto.

Ed è proprio questa l'ipotesi che dà fondamento alle pretese del ricorrente il quale ha dimostrato di aver attivato ogni mezzo per ottenere dalla ambasciata del proprio Paese l'agognato passaporto.

6.2 Una diversa interpretazione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali dello straniero, quali quello di ottenere il documento di riconoscimento formale della sua appartenenza ad un certo Paese, con il connesso diritto di entrare ed uscire da altri Stati, nonché, come accade nel caso di specie, di poter essere legittimato alla acquisizione del titolo di soggiorno necessario per il completamento delle procedure di integrazione nello Stato ospitante.

Non possono, dunque, trovare accoglimento le deduzioni difensive opposte dalla amministrazione resistente che, nella memoria difensiva del 6 luglio 2020, ha difeso la legittimità del diniego in considerazione della circostanza che l'interessato non avrebbe adeguatamente dimostrato di non avere contatti con le Autorità del proprio paese.

6.3 Una tale prospettazione, che riconnette il requisito della impossibilità ad aspetti giuridici e politici ritenendo irrilevanti le specificità del caso concreto, vulnera in maniera irreversibile l'interesse dello straniero ad ottenere i benefici che pure ad esso sono riconosciuti dall'ordinamento.

In particolare, la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa, come prospetta l'amministrazione, nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d'origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto.

Se così non fosse, si perverrebbe alla conseguenza che in ogni caso in cui lo straniero non riuscisse ad ottenere il passaporto dalle rappresentanze diplomatiche non potrebbe mai recarsi nel proprio Paese d'origine.

6.4 Nel caso in esame, in particolare, la alligazione di un passaporto in corso di validità è stata richiesta allo straniero ai fini del buon esito del procedimento volto al rilascio del titolo di soggiorno per il completamento del proprio percorso formativo nel paese ospitante.

Appare, dunque, evidente come il diniego impugnato determini effetti che si propagano in maniera irreversibile e pregiudizievole nella sfera giuridica del ricorrente che si vedrebbe privato in maniera definitiva della possibilità di risiedere in maniera regolare sul territorio dello Stato.

7. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti.

Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1781 del 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del 7 aprile 2020 di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Angela Fontana**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.